



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 08 – 09 LUGLIO 2025

Riunione del 30 Giugno 2025

94.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

S.S. ASD Polisportiva Unica Volley in persona del Presidente p.t.

- Sig.ra **BIGATTI Mara** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD Polisportiva Unica Volley

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

*- Sig.ra **MARA BIGATTI** n.q. di Pres. p.t. della ASD Polisportiva Unica Volley per aver omesso di corrispondere, a seguito di svincolo dell'atleta P. G., al sodalizio Accademia di Pallavolo Vallecamonica Asd il premio di compensazione determinato in € 540,00; con violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18, 28 e 61 R.A.T. FIPAV, 1 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV;*

*S.S. **ASD POLISPORTIVA UNICA VOLLEY** per responsabilità diretta, ex art.76 Reg. Giur, in relazione ai fatti contestati sub A) al proprio Presidente e legale rappresentante Bigatti Mara.*

OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto del 1 Aprile 2025 a mezzo del quale il Presidente della Società Accademia di Pallavolo Valcamonica comunicava che a seguito dello svincolo di un'atleta della ASD Polisportiva Unica, quest'ultima era venuta meno all'obbligo, impostogli della recente normativa in materia di svincolo, di corrispondere al medesimo sodalizio esponente la somma dovuta quale premio di tesseramento pari ad € 540,00.

Avviate le indagini preliminari con l'acquisizione della documentazione di competenza dell'Ufficio Tesseramento e ritenuta sufficientemente provata, sotto il profilo disciplinare, la condotta denunciata,



la Procura Federale trasmetteva la comunicazione di conclusioni delle indagini agli odierni incolpati e quindi li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale deliberava quindi di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 30 Giugno 2025 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale, Avv. Umberto Pantanella, risultava collegata la Presidente del Sodalizio incolpato sig.ra Mara Bigatti, assistita dal difensore Avv. Maria Luisa Garatti.

Il rappresentante della Procura illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità disciplinare contestata e per l'irrogazione di idonee sanzioni a carico di entrambi gli incolpati.

La difesa, nel riportarsi a quanto contenuto nella memoria depositata, rilevava l'erroneità del capo di incolpazione poiché alla data del deferimento la società aveva pagato quanto dovuto, come da comunicazione inviata via pec in fase di istruttoria e prima del deferimento.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale ritiene che la responsabilità disciplinare degli incolpati, per i fatti loro contestati, sussista ed il comportamento tenuto sia disciplinarmente rilevante.

La circostanza dell'avvenuto pagamento da parte del sodalizio della quota già maturata del premio di compensazione, non incide infatti sulla responsabilità ma può eventualmente essere tenuta in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione.

È certo che la società incolpata abbia effettuato il pagamento scaduti i termini previsti dal RAT e comunque molto tempo dopo la richiesta effettuata dalla società creditrice risalente al 8/11/2024 e reiterata il 21/11/2024 ed il 18/12/2024.

Il deferimento del 26 Maggio 2025 non contrasta con l'avvenuto pagamento in data 7 Maggio poiché il procedimento è stato aperto ben prima del pagamento ed è quindi a quell'epoca che si deve fare riferimento per determinare la data in cui l'illecito è stato commesso.

Ai fini della sanzione va certamente considerato l'avvenuto tardivo pagamento

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dispone:

- La sospensione della Sig.ra Mara Bigatti, quale Presidente del sodalizio ASD Polisportiva unica Volley per giorni 30



- La Multa a carico della ASD Polisportiva unica Volley di€ 150,00
Roma, 09 Luglio 2025

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 09 Luglio 2025